

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE

TRA

La **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 e P.IVA 02392630279, rappresentata dal suo Presidente, Sig. Luca Zaia, domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (di seguito Unioncamere), Codice Fiscale 80009100274 e P.IVA 02406800272, rappresentata dal suo Presidente, Sig. Mario Pozza, domiciliato per la carica in Venezia, via della Industrie 19/D,

di seguito definiti le "Parti",

PREMESSO CHE

- la Regione considera prioritario il sostegno alla promozione verso i mercati esteri delle produzioni venete, nonché le iniziative volte all'attrazione in Veneto di investimenti esteri;
- in questa prospettiva, assume valore strategico la collaborazione con il Sistema Camerale Veneto, al fine di accrescere il numero di imprese, in particolare le PMI, che operano nel mercato globale, di espandere le quote di commercio internazionale, di incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero;
- al riguardo, è intervenuta la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", la quale, all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), ha previsto che i programmi esecutivi siano attuati dalla Giunta regionale direttamente, oppure mediante accordi di programma sottoscritti con le Camere di Commercio del Veneto, oppure con organismi ed enti pubblici, nel quadro delle attività previste da quest'ultime, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni;
- con la DGR n. 185 del 20 febbraio 2018, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato lo schema di Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare (ora Camera di Commercio di Venezia-Rovigo);
- la durata triennale dell'Accordo, sottoscritto tra le Parti in data 24 aprile 2018, è stata prorogata al 24 aprile 2024, giusta DGR n. 1570 del 17 novembre 2020;
- è seguita, inoltre, la sottoscrizione in data 9 dicembre 2021 dell'Addendum, approvato con DGR n. 1506 del 2 novembre 2021, per l'adesione al suddetto Accordo della Camera di Commercio di Padova;
- a decorrere dal 2019, sono intervenute le convenzioni annuali che hanno disciplinato i rapporti tra le Parti in merito alla realizzazione dei programmi annuali di interventi di promozione economica e

internazionalizzazione; l'ultimo, il Piano degli interventi per l'anno 2023, è stato approvato con la DGR n. 489 del 26 aprile 2023;

- il rapporto di collaborazione avviato tra la Regione del Veneto ed il Sistema Camerale nell'ambito dell'Accordo di Programma sopra richiamato ha portato a risultati molto soddisfacenti e ad un'efficace sinergia di azione nell'ottica della promozione del sistema produttivo nel suo complesso;
- tenuto conto, altresì, del prossimo termine di scadenza dell'Accordo di Programma prevista per il 24 aprile 2024, è stata approfondita con il Sistema Camerale del Veneto e condivisa con esso l'esigenza di proseguire il rapporto di collaborazione, mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma per il successivo triennio da aprile 2024 ad aprile 2027;
- sono state, quindi, acquisite le formali manifestazioni di interesse di tutte le Camere di Commercio del Veneto in merito alla sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma, giuste note prot. n. 4935 del 12 settembre 2023, n. 513915 del 21 settembre 2023, n. 522065 del 27 settembre 2023, n. 528673 del 29 settembre 2023, n. 561172 del 16 ottobre 2023, agli atti della Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale;
- è stata, altresì, condivisa la proposta di individuare Unioncamere del Veneto come soggetto di coordinamento del Sistema Camerale, sia in fase di programmazione mediante la sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma, sia in fase di realizzazione dei futuri programmi di interventi mediante la sottoscrizione delle convenzioni annuali

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, Unioncamere del Veneto si pone come naturale rete sul territorio in materia di sviluppo economico, attività produttive e promozione economica;
- ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di Unioncamere del Veneto, è consentito alla stessa di concludere con la Regione del Veneto Accordi quadro, Accordi di programmazione o di collaborazione al fine di perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico che coinvolgono il territorio regionale nel suo complesso; in questi casi l'Unione agisce in rappresentanza delle Camere di Commercio del Veneto e coordina l'intervento per conto loro, evitando che si debba procedere con singoli accordi;
- per l'attuazione degli interventi le Parti hanno verificato la disponibilità di Venicepromex, Agenzia per l'internazionalizzazione s.c.a.r.l., partecipata dalle Camere di Commercio di Venezia-Rovigo, di Padova e di Treviso-Belluno, nonché dal 2 agosto 2023 dalla stessa Unioncamere del Veneto, e che grazie a tale configurazione statutaria è in grado di svolgere, in rappresentanza dell'intero sistema camerale, servizi di assistenza specialistica a favore delle imprese per le esportazioni, nonché attività a supporto dei processi di internazionalizzazione e promozione del territorio.

CONSIDERATO CHE

- la Regione del Veneto ed il Sistema Camerale del Veneto, rappresentato da Unioncamere del Veneto, condividono l'obiettivo di valorizzazione e di crescita del sistema economico veneto, stimolando i processi di innovazione in una logica di sinergia complessiva;
- la Regione e il Sistema Camerale del Veneto si propongono di accrescere ed estendere il grado di condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate, per incrementare l'efficacia delle risorse disponibili anche attraverso il cofinanziamento di azioni e progetti per la crescita e lo sviluppo delle esportazioni e la promozione del territorio;

- in particolare, Unioncamere riconosce il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale proprio della Regione, impegnandosi a perseguire nella definizione delle proprie linee di intervento per lo sviluppo locale la maggior convergenza con gli orientamenti regionali;
- la Regione riconosce il ruolo di Unioncamere del Veneto, quale soggetto di coordinamento del sistema camerale per la realizzazione di progetti di promozione economica e di sviluppo del sistema produttivo veneto, e al quale affidare lo sviluppo di azioni di carattere promozionale, di assistenza alle imprese;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1637 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma;
- la determina del Presidente di Unioncamere n. 160 in data 19 gennaio 2024, con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Accordo di Programma (di seguito Accordo) ha l'obiettivo di massimizzare l'efficacia degli interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, di costruire un quadro strategico-programmatico comune, nonché di incrementare le sinergie per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne.

Articolo 2 - Ambiti di azione

Gli interventi previsti sulla base dell'Accordo si potranno svolgere nei seguenti ambiti di azione, definiti "Assi", che individuano le aree prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. Tali ambiti si attiveranno in ragione delle priorità che saranno individuate dalle Parti e in base alle risorse finanziarie che si renderanno annualmente disponibili.

Asse 1 – Internazionalizzazione

Obiettivo dell'Asse è promuovere, sostenere e sviluppare la cultura condivisa di impresa. Verranno favorite tutte le iniziative volte a rendere percepito come utile, da parte delle aziende, una loro proiezione verso i mercati esteri. Si agirà in particolare sui fattori che possono aiutare le imprese ad essere più forti nell'affrontare la concorrenza globale, in un progetto complessivo di internazionalizzazione.

Le attività si rivolgeranno all'intero sistema delle imprese venete.

Verranno messi a punto strumenti a supporto dell'internazionalizzazione al fine di produrre ricadute concrete sul sistema economico veneto. Verrà promosso il consolidamento delle relazioni e delle attività previste in accordi e intese già sottoscritte, rendendo più efficace la promozione a livello internazionale dell'intero sistema.

Asse 2 – Attrattività e competitività dei territori anche dal punto di vista turistico

Obiettivo dell'Asse è promuovere la competitività di contesto dell'impresa, attraverso l'accrescimento dell'attrattività del territorio.

Si rivolge ai sistemi economici locali nella loro complessità per sostenere, a livello di sistema, l'efficienza ed il livello di competitività delle imprese che insistono sul territorio. Si rivolge inoltre, anche singolarmente, alle imprese localizzate nell'area, che concorrono alla migliore infrastrutturazione del territorio.

Nell'ambito delle attività rivolte al turismo potranno essere previste azioni a carattere istituzionale e/o di sistema per lo sviluppo di una rete per la conoscenza del Veneto, attività di sostegno allo sviluppo di nuovi prodotti turistici che valorizzano le potenzialità e le varietà del prodotto turistico collegato alla ricchezza delle eccellenze regionali.

Particolare attenzione, inoltre, verrà rivolta all'attività di promozione degli investimenti stranieri in Veneto, con riferimento alle aree industriali e ai sistemi produttivi, anche attivando un "servizio di assistenza attiva" agli investitori esteri in sinergia con gli organismi associativi delle categorie economiche e le altre istituzioni competenti, in primis i Comuni.

Asse 3 – Microimpresa e artigianato

Obiettivo dell'Asse è potenziare le capacità imprenditoriali delle piccole e medie imprese, con attenzione specifica al mondo dell'artigianato, delle cooperative, dei consorzi export.

Si rivolge a microimprese di tutti i settori che troveranno in questo Asse misure particolari (per finalità e modalità di erogazione) costruite appositamente per i loro bisogni. Comprende anche le azioni rivolte ai singoli soggetti ma è soprattutto indirizzato a progetti di sistema che raggruppano reti di impresa.

Particolare attenzione verrà rivolta all'accompagnamento e al sostegno di tali categorie di imprese nei processi di internazionalizzazione.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

Con riferimento agli ambiti di azione indicati all'articolo 2, le Parti si impegnano reciprocamente a promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione, e in particolare a:

- a. concorrere alla promozione dei diversi settori produttivi del sistema economico veneto sui mercati esteri, sia presentando unitariamente le varie realtà produttive, sia creando occasioni di conoscenza di nuove realtà estere per le imprese venete, al fine di ampliare gli sbocchi commerciali e di migliorare la conoscenza all'estero delle produzioni venete e del Veneto come Regione attrattiva e ricca di eccellenze;
- b. elaborare e realizzare congiuntamente specifiche iniziative aventi la finalità di favorire lo sviluppo economico del Veneto tramite l'internazionalizzazione produttiva, la promozione del territorio regionale sia nel suo complesso, sia nelle sue eccellenze locali;
- c. rispettare le condizioni concordate nel presente Accordo, relazionandosi in base al principio di leale collaborazione;
- d. mettere a disposizione risorse finanziarie e il personale necessario per la realizzazione delle iniziative di collaborazione conseguenti all'Accordo;
- e. adempiere con tempestività, sulla base dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, alle attività di propria competenza, per favorire il buon andamento dei Programmi che saranno realizzati sulla base dell'Accordo;
- f. procedere periodicamente alla verifica dell'avanzamento degli interventi e se necessario, a proporre eventuali aggiornamenti;
- g. consentire reciprocamente alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'uso di strutture logistiche di attrezzature e lo scambio di dati che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti;
- h. non divulgare all'esterno dati, notizie e informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite in relazione alle attività svolte in attuazione dell'Accordo e delle convenzioni annuali;

- i. manlevarsi reciprocamente da ogni responsabilità amministrativa, procedurale, conseguente e/o connessa alle fasi di realizzazione del presente Accordo.

Articolo 4 - Modalità di attuazione

Il presente Accordo troverà attuazione mediante la sottoscrizione di convenzioni annuali tra le Parti, per la realizzazione di Programmi di Interventi di Promozione Economica e Internazionalizzazione approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della LR n. 48/2017.

Le convenzioni annuali disciplineranno i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere per la realizzazione dei Programmi di interventi di promozione economica e internazionalizzazione.

Soggetto esecutore degli interventi previsti dalle convenzioni annuali sarà Venicepromex, Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.a.r.l.

Articolo 5 - Oneri finanziari

L'Accordo non comporta oneri finanziari, che saranno allocati dalle Parti con le convenzioni annuali di cui all'articolo 4.

Articolo 6 - Durata

L'Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione per tre anni.

L'Accordo potrà essere prorogato, qualora entrambe le parti siano concordi, attraverso lo scambio di note.

Le Parti si riservano di recedere dal presente Accordo, ovvero di risolverlo consensualmente qualora si verificassero comprovati motivi, in qualsiasi momento. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni. In tale caso, il contributo di ciascuna Parte sarà riproporzionato in base alle spese effettivamente sostenute.

Al termine del triennio di durata dell'Accordo, Unioncamere dovrà presentare alla Regione una relazione sui risultati complessivi dell'Accordo.

Articolo 7 - Proprietà dei risultati

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del presente Accordo saranno in comproprietà tra la Regione del Veneto e Unioncamere per scopi istituzionali e divulgativi di interesse comune.

Le Parti si riservano di concordare iniziative di divulgazione, presentazione ed ulteriore valorizzazione dei risultati ottenuti anche attraverso convegni, seminari e giornate di studio.

Qualora una delle Parti intenda utilizzare autonomamente i risultati delle iniziative realizzate in base al presente Accordo, sarà tenuta ad informare preventivamente l'altra Parte per iscritto e dovrà citare l'Accordo stesso.

Articolo 8 - Referenti delle Parti

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il referente per la Regione del Veneto è il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Per Unioncamere Veneto il referente è il suo Segretario Generale.

Articolo 9 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione positiva, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano che gli eventuali dati personali siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo, anche con l'ausilio

di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'eventuale acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Unioncamere si impegna altresì a far rispettare al proprio personale e agli eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sul trattamento dei dati personali di cui al presente articolo.

Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 11 – Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo è soggetto:

- a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, a carico di Unioncamere;
- a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86.

Articolo 12 - Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nell'Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..

REGIONE DEL VENETO

UNIONCAMERE DEL VENETO